

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 10-DGPRE

Nei casi in cui non sia possibile visitare il marittimo da parte degli ambulatori USMAF-SASN per tutto il periodo della malattia, al fine del riconoscimento delle indennità economiche da parte dell'INPS, la necessaria documentazione riportante il giudizio medico-legale di inabilità sarà rilasciata sui modelli in uso dai medici dell'Ufficio SASN competente solo a guarigione del marittimo.

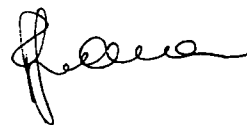
Analoga procedura dovrà essere seguita per coloro che imbarcano (con regolare mod.PRI) "a documento"(passaporto o C.I.) .

Il ricorso ai medici fiduciari dovrà essere autorizzato solo dal direttore USMAF-SASN competente, nei casi, motivati, di comprovata necessità.

Ci si riserva una rivalutazione a campione per il necessario controllo e per la verifica di congruità.

L'ufficio 10 della DGPRE fornirà idonea informativa al comitato di rappresentanza degli assistiti di cui all'art. 11 del D.P.R. 620/1980 e presterà supporto agli USMAF-SASN per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, immediatamente vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Raniero Guerra)



Referente :
Direttore dell'Ufficio 10
Dott.ssa Cinzia Damonte